



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura

Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo

Via Nazionale, 38 - 65012 Villanova di Cepagatti (Pe)

e-mail: dpd023@regione.abruzzo.it;

Pec: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 085.977.35.45

AL DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

**DPC025 – Servizio Politica Energetica e
Risorse del Territorio - Ufficio A.I.A.**

dpc025@regione.abruzzo.it

(tramite posta interna)

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/2006
– Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. - PARERE**

Normativa di riferimento: DGR 314 del 31/05/2021 e s.m.i., con cui è stata approvata la *Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*.

PREMESSO CHE:

- come si evince dalla Relazione Tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'allevamento suinicolo dell'Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse s.r.l. è stato posto sotto sequestro preventivo ex-art.321 C.P.P. con Verbale del 10/05/2016 da parte del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale L'Aquila, Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale e con successiva Ordinanza di convalida del sequestro depositata in data 16/05/2016 dal Tribunale de L'Aquila, Ufficio del GIP, in riferimento al procedimento n.1369/2016 R.G.N.R. Il sequestro è stato applicato per i reati, di cui all'art. 256 comma 1 lettera a) e comma 2 del D.Lgs. 152/2006, in relazione all'articolo 192 ed all'articolo 29 del D.Lgs. 152/2006, per smaltimento illegale di rifiuti connessi all'allevamento intensivo di suini e per la mancanza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- l'Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse s.r.l. ha presentato alla Regione Abruzzo, Servizio gestione rifiuti (DPC026), un'istanza di autorizzazione per il recupero "una tantum" in R10 di rifiuto speciale liquido non pericoloso ai sensi dell'art. 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006, acquisita al protocollo regionale con n. RA/0274535/22 del 18/07/2022;

PRESO ATTO CHE:

- l'istanza di AIA in oggetto attiene ad un allevamento di suini da ingrasso ubicato in Via Comunale per Paganica, snc a Paganica a Capitignano (AQ);
- sulla base della vigente normativa ambientale, poiché l'allevamento in questione finora non ha mai ottenuto l'A.I.A. -pur essendovi in obbligo-, esso è ora considerato come nuova installazione ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera i-sexies) del D.Lgs. 152/2006 e per questo motivo la Ditta ha anche avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi con Giudizio favorevole n° 3591 del 20/01/2022 del CCR-VIA;

- l'allevamento, che attualmente non è funzionante, ha una superficie utile di allevamento (SUA) pari a 4380 mq, con una potenzialità massima pari a 4380 capi ed una potenzialità effettiva (presenza media dei capi in allevamento) stimata in 3800 suini per ogni ciclo di allevamento;
- con nota prot. 0265664/22 dell'11/07/2022, questo Servizio ha richiesto alla Ditta chiarimenti circa le caratteristiche tecniche delle vasche utilizzate per lo stoccaggio dei liquami, in modo particolare riguardo a:
 - a) i materiali con cui sono state realizzate;
 - b) la presenza di un fosso perimetrale di guardia;
 - c) l'effettiva impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, al fine di evitare percolazioni o dispersione dei liquami all'esterno;
 - d) l'eventuale loro costruzione o ampliamento dopo la pubblicazione della DGR 500 del 09/10/2009, per verificare l'effettiva utilità delle vasche sottostanti i pavimenti grigliati dei capannoni per il calcolo del volume utile allo stoccaggio dei liquami.
- la Ditta ha fornito i chiarimenti richiesti con PEC del 11/08/2022 (acquisita al protocollo regionale con n. RA/0303578/22 del 12/08/2022), specificando che:
 - a) *come già riportato nella dichiarazione asseverata del Professionista Ing. Salvatore Di Lillo nel documento denominato "O.3_Ing_Di_Lillo_dichiar_tenut_lagoni.pdf" allegato nella Sezione O dell'istanza di AIA, le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei liquami sono collocate in terra e sono rivestite interamente da membrana in pvc termosaldata che assicura l'impermeabilità della vasca;*
 - b) *le suddette vasche non sono dotate di un fosso perimetrale di guardia atteso che per impedire il rischio di tracimazione delle vasche, le stesse hanno sempre lavorato con un franco minimo di sicurezza di 30 cm; il raggiungimento del massimo livello consentito sarà segnalato da un misuratore di livello ad ultrasuoni con modulo GSM che provvederà ad inviare SMS di segnalazione alle maestranze incaricate di gestire gli stoccaggi liquami per segnalare il raggiungimento del livello massimo; tale gestione con le relative procedure d'intervento saranno contemplate nel SGA; si pone in evidenza che le vasche esistenti, anche se prive di un fosso perimetrale di guardia, devono intendersi pienamente conformi ai requisiti imposti dalla DGR 314/2021 e ss.mm., ai sensi dell'art. 24, comma 21 che esonera le vasche esistenti dall'obbligo di adeguamento se non comprese all'interno delle ZVN preesistenti e di nuova designazione;*
 - c) *come indicato al precedente punto a) le vasche sono integralmente impermeabilizzate dalla membrana in pvc termosaldata che ne ricopre l'intera superficie interna ed il margine superiore;*
 - d) 1. *l'installazione, nella sua configurazione attuale è stata realizzata e completata in data antecedente alla data di pubblicazione della DGR 500 del 09/10/2009; gli ultimi lavori eseguiti sono quelli effettuati nel 2012, ma hanno riguardato la ristrutturazione dei capannoni di ricovero nn.1, 2 e 3 a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del 2009. Questi capannoni furono ristrutturati senza ampliamenti rispetto alla concessione edilizia rilasciata dal Comune, giusto Prot. n.776 del 10/04/1993;*
 - d) 2. *riguardo alla volumetria delle vasche di stoccaggio, si segnala che i dati indicati nell'istanza di AIA sono imprecisi per difetto in quanto riferiti ad una vecchia stima di tipo empirica; successivamente la definizione dell'esatta volumetria delle vasche è stata oggetto di incarico del Gestore ad un tecnico abilitato che ha prodotto l'elaborato grafico (All_4), firmato e datato novembre 2017, dal quale si evince che la vasca di stoccaggio grande coperta ha un volume totale di 4.883,27 mc e la vasca di stoccaggio piccola scoperta di 1.137,06 mc per un volume totale complessivo ed effettivo di 6.020,33 mc. Tenuto conto che la produzione media giornaliera di liquami sarà di 44 mc, il suddetto volume complessivo risulta essere sufficiente per la determinazione dell'autonomia minima di 120 gg. di produzione liquami prevista dall'art.13 della DGR 314/2021 e ss.mm., anche senza considerare i volumi delle vasche sottostanti i pavimenti grigliati dei capannoni;*
- come si evince dalla Relazione Tecnica allegata all'istanza di AIA, la Ditta finora ha conferito gli effluenti di allevamento a terzi per l'utilizzazione agronomica o, in alternativa, a n. 2 impianti di biodigestione

che producono energia elettrica da fonti rinnovabili; tuttavia, essa si riserva di valutare l'eventuale utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento direttamente sui terreni di cui ha la disponibilità, attivando, se necessario, le dovute procedure autorizzative attraverso la preventiva ottemperanza di tutti gli adempimenti normativi previsti dalla vigente legislazione;

CONSIDERATO CHE:

- la normativa vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (DGR 314 del 31/05/2021 e s.m.i.) prevede che, per allevamenti della tipologia qui in esame, i contenitori di stoccaggio abbiano un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in 120 giorni;
- il quantitativo medio giornaliero di 44 m³ di liquame prodotto è riferito ad un carico di bestiame pari alla potenzialità massima dell'allevamento, per cui il volume disponibile per lo stoccaggio dei liquami sembra essere sufficiente in relazione al suddetto quantitativo medio (che in 120 giorni si stima pari a 5328 m³), anche senza considerare il volume delle vasche sottostanti ai pavimenti grigliati;
- la reale volumetria delle vasche di raccolta dei liquami non è comunque nota poiché, come riportato nell'elaborato grafico di cui all'All_4 della nota di chiarimenti sopra richiamata, non è stato possibile effettuare una misurazione in loco dato che le vasche sono ancora piene dei liquami prodotti prima del sequestro dell'impianto; per tale motivo le misure, le pendenze delle pareti e le profondità sono state desunte dalle foto scattate durante la costruzione delle vasche e dalle indicazioni fornite dalla committenza;
- per lo stesso motivo, non è noto il reale stato di conservazione della membrana in pvc termosaldato posta come impermeabilizzante della superficie interna e del bordo delle vasche di raccolta dei liquami;

Si ritiene di poter esprimere, nei limiti delle proprie competenze e con riferimento alla documentazione depositata agli atti,

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che vengano rispettate le seguenti **PRESCRIZIONI** da inserire nell'atto autorizzativo finale:

- 1) per una migliore tutela dell'interesse pubblico, una volta concluse le operazioni di svuotamento delle vasche di stoccaggio dei liquami dall'effluente attualmente presente e prima di ricominciare l'attività di allevamento suinicolo, la Ditta, alla presenza della competente Struttura di ARTA Abruzzo, dovrà verificare l'integrità della membrana impermeabilizzante in pvc termosaldato che ricopre la superficie interna ed il margine superiore delle vasche e dovrà accertare il loro volume reale, provvedendo a realizzare gli eventuali interventi di adeguamento volumetrico nel caso in cui esse non dovessero risultare sufficienti a contenere il liquame prodotto in almeno 120 giorni di attività dell'allevamento;
- 2) per una migliore tutela dell'interesse pubblico, una volta concluse le operazioni di svuotamento delle vasche di stoccaggio dei liquami dall'effluente attualmente presente e prima di ricominciare l'attività di allevamento suinicolo, la Ditta dovrà provvedere alla realizzazione del fosso perimetrale di guardia che limiti le eventuali dispersioni dei liquami nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico, ferma restando l'installazione del misuratore di livello ad ultrasuoni con modulo GSM descritto nella nota di chiarimenti prot. n. RA/0303578/22 del 12/08/2022;
- 3) in conformità con quanto previsto dalla Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., una volta ripresa l'attività di allevamento suinicolo le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici potranno essere assimilate ai liquami, tuttavia se contengono soluzioni pericolose non potranno essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'azienda dovrà gestire gli effluenti come rifiuto, ivi comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;

- 4) in conformità con quanto previsto all'art. 5 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., dovrà essere data apposita comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici come produttore e/o utilizzatore, dando evidenza, qualora ricorra, anche della tracciabilità della cessione a terzi;
- 5) qualora la Ditta abbia terreni in conduzione sui quali effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti, il Gestore dovrà adempiere agli obblighi del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui all'art. 8 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., a partire dalla prima campagna agraria successiva al rilascio dell'autorizzazione;
- 6) a corredo del report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a terzi dei liquami e inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all'Ufficio regionale competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo.

Per quanto non espressamente previsto in questo parere, valgono le prescrizioni impartite dalle specifiche disposizioni normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, per quanto concerne gli aspetti che non sono di diretta competenza di questo Servizio.

Cordiali saluti.

Il tecnico Istruttore
Dott.ssa Nadia Di Bucchianico
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Angelo Mazzocchetti
(assente)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Gabini
(firmato digitalmente)